

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE SCUOLA
ACCORDO
SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
(Legge 16 maggio 2014, n. 78)


Il giorno 10 giugno 2014, alle ore 11:00, presso la sede AGIDAE in Via V. Bellini 10 a Roma, si è riunita la Commissione Paritetica Nazionale composta da:

- per l'AGIDAE: Padre Francesco Ciccimarra, Suor Daniela Gallo, Suor Teresita Moiraghi, Suor Maria Annunciata Vai, Suor Emanuela Brambilla;
- per la FLC CGIL: Massimo Mari e Maria Grazia Orfei;
- per la CISL Scuola: Elio Formosa;
- per la UIL Scuola: Adriano Enea Bellardini;
- per lo SNALS CONF.SAL: Roberto Mollicone, Silvestro Lupo;
- per il SINASCA: Pierluigi Cao.

e ha concordato quanto segue:

- **per il personale docente non abilitato**, considerato quanto previsto dall'art. 5, comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, riguardante la disciplina della successione dei contratti, è confermato quanto stabilito nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 24 luglio 2013 tra l'AGIDAE e le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONF.SAL e SINASCA;
- **per il personale docente abilitato**, sono consentite le proroghe nell'arco di complessivi trentasei mesi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 16 maggio 2014 n. 78. Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di insegnamento precedentemente prestati nell'Istituto senza possesso di titolo di abilitazione;
- **per il personale non docente**, si applica la normativa prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 16 maggio 2014 n. 78;
- **per tutto il personale**, si applica quanto stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a 36 mesi, a prescindere dalle ragioni che lo giustificano (acausale).
- Per quanto riguarda la successione tra contratti a tempo determinato, opera quanto previsto dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78, ovvero 10 giorni di intervallo per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.

Letto, confermato e sottoscritto.

AGIDAE  Suor Daniela Gallo Suor Teresita Moiraghi Suor Maria Annunciata Vai Suor Emanuela Brambilla	FLC CGIL 	CISL SCUOLA 	UIL SCUOLA 
SNALS CONF.SAL 	SINASCA 		